

14 aprile 2017



CORRETTIVO APPALTI

Correttivo, via del Governo alla riforma-bis: appalti semplificati per ripartire

www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com del 14/04/2017

L'analisi: ecco il segnale «soft» che serve per accelerare regole e lavori

www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com del 14/04/2017

Codice degli appalti, 130 correzioni

Italia Oggi pag. 1+34 del 14/04/2017

PERITI INDUSTRIALI

Dialogo serrato con la scuola e il mondo accademico

La Gazzetta del Sud – Reggio pag. 29 del 13/04/2017

COMPENSI CTU

CTU, calcolare il compenso sul prezzo di vendita è illegittimo?

www.edilportale.com del 14/04/2017

PROFESSIONISTI

Split payment, nuova fattura

www.quotidiano.ilssole24ore.com del 14/04/2017

Mazzata sui professionisti: costretti ad anticipare l'Iva

Il Giornale pag. 8 del 14/04/2017

Dalle professioni arriva l'allarme sulla liquidità

www.quotidiano.ilssole24ore.com del 14/04/2017

CONTENZIOSO

Liti e cartelle, sanatorie cumulate

www.quotidiano.ilssole24ore.com del 14/04/2017

La definizione dimentica le decisioni intermedie

www.quotidiano.ilssole24ore.com del 14/04/2017

STUDI DI SETTORE

Professionisti ancora fuori dal <<premiale>>

Il Sole 24 Ore pag. 36 del 14/04/2017

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

14 Apr 2017

Correttivo, via del Governo alla riforma-bis: appalti semplificati per ripartire

Mauro Salerno

Aiuti alle Pmi, norma «salva-progetti», qualificazione più facile per migliaia di costruttori alle prese con la crisi, compensi certi per i progettisti. Il Governo schiude il sipario sul secondo atto della riforma degli appalti pubblici, con l'ok al decreto correttivo arrivato ieri in Consiglio dei ministri. Dopo la «moralizzazione» è arrivato il tempo della spinta gli investimenti, provando e fare piazza pulita delle strozzature che hanno indotto le amministrazioni a tenere nei cassetti i bandi di gara. Senza rinunciare ai presidi di trasparenza.

Per individuare e superare le criticità il Governo ha aperto un lunga fase di consultazione esaminando oltre 700 proposte di modifica avanzate da mercato e istituzioni. Importanti contributi sono poi arrivati dal Consiglio di Stato e dal lavoro svolto dalle due Camere insieme all'Anac di Raffaele Cantone che ha contribuito a "raddrizzare" in corsa diverse norme a rischio di aumentare le "zone grigie" del mercato.

La prova che non tutto è andato tutto liscio nei primi mesi di applicazione della riforma non è solo nei numeri in pesante flessione dei bandi di gara (anche per colpa della crisi), ma anche nelle dimensioni assunte dal provvedimento cresciuto fino a 131 articoli, destinati a impattare con centinaia di correzioni su un codice che ne conta 220. Con tutta probabilità non sarà peraltro questa l'ultima occasione per intervenire sulla riforma. Parlamento e Governo hanno convenuto sull'opportunità di prevedere un altro "tagliando" tra due anni.

Molte le novità che diventeranno subito operative. Una delle più attese riguarda l'accelerazione delle fasi di gara per appaltare i piccoli interventi sotto i due milioni. Sotto questa fascia (che ora si ferma a un milione) imprese e Comuni hanno chiesto di poter tornare a utilizzare il massimo ribasso con il «metodo antiturbativa». Cioè l'esclusione automatica delle offerte che presentano percentuali di ribasso inferiori o superiori alla media, sorteggiando in gara il criterio matematico per individuarle. Un modo per evitare le «combine», accorciando però di molto tempi (e costi) delle procedure. Inserita all'ultimo momento nella bozze di entrata, questa norma è rimasta a lungo in bilico, con i tecnici di governo al lavoro fino a tarda sera.

Confermate invece le misure di favore per la qualificazione al mercato pubblico dei costruttori (requisiti calcolati su 10 anni anziché 5). Così come un pacchetto di aiuti alle Pmi, tra cui uno sconto del 50% sulle garanzie per partecipare alle gare. E (almeno nel testo di entrata) anche una riserva del 50% dei posti nelle procedure negoziate sotto al milione. In questa fascia arriva anche una norma a favore della maggiore concorrenza. Sale da 5 a 15 il numero minimo delle imprese da invitare alle procedure negoziate per i lavori (con doppio scaglione di 10 e 15 imprese a base agli importi nei servizi).

Sul fronte della progettazione, il correttivo sblocca gli interventi rimasti «incagliati» a causa dell'entrata in vigore del nuovo codice ad aprile 2016. Le Pa potranno rimetterli in gara nei prossimi 12 mesi. Il divieto di appalto integrato cade anche per le opere ad alto contenuto

tecnologico e per le manutenzioni. I progettisti incassano l'obbligo per le Pa di calcolare i compensi sulla base dei parametri del ministero della Giustizia (ora è solo una facoltà). Mentre salta la norma mirata a imporre l'iscrizione all'albo per i progettisti interni alle amministrazioni.

Il rischio di una procedura di infrazione Ue, ventilato da una lettera inviata al Governo da Bruxelles, non è bastato a far cadere i vincoli sul subappalto. Chi vincerà l'appalto non potrà subaffidare ad altre imprese più del 30% del valore complessivo del contratto. Resta invariato il sistema «80-20» che tra 12 mesi imporrà ai concessionari autostradali di mandare in gara l'80% dei lavori, conservando in house una quota limitata al 20 per cento. Ppp e concessioni potranno contare sull'innalzamento dal 30% al 49% del tetto al contributo pubblico. Mentre arriva il divieto di affidare a general contractor opere inferiori a 150 milioni. Prevista anche una stretta sui pagamenti delle Pa e penali per i ritardi nella realizzazione delle opere.

Il rating i impresa viene confermato. Ma accogliendo le richieste dell'Anac verrà rilasciato su base volontaria. Compie il giro inverso la clausola sociale per gli appalti ad alta intensità di mandopera, che da facoltativa diventa obbligatoria. A meno di sorprese dell'ultim'ora l'Anac dovrebbe incassare l'autonomia organizzativa (e la disciplina economica) sul proprio personale, insieme all'aiuto dell'Istat per la definizione dei costi standard delle opere pubbliche.



P.I. 0077910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

14 Apr 2017

Correttivo/2. L'analisi: ecco il segnale «soft» che serve per accelerare regole e lavori

Giorgio Santilli

L'Italia degli investimenti e degli appalti pubblici prova ad accelerare dopo un anno difficilissimo che ha messo a dura prova le buone intenzioni di rilanciare la politica delle infrastrutture. Il grande sforzo fatto dai governi Renzi e Gentiloni in questi ultimi dodici mesi in termini di nuove regole, di programmazione più ordinata e selettiva, di maggiori risorse messe a disposizione del settore, di eliminazione dei vincoli del patto di stabilità interno, di semplificazione delle procedure non hanno ancora prodotto il risultato che a tutti interessa: avere più spesa di investimenti, avere più opere realizzate, avere più servizi.

Una lettura diffusa – e non di rado viziata da un angolo visuale interessato – vuole che la responsabilità di questo stallo sia da attribuire al codice degli appalti varato il 18 aprile 2016. Un effetto negativo in termini di minore quantità di lavori messi in gara si è prodotto effettivamente in questo anno (si veda l'articolo pubblicato in questo stesso numero) ed è stato generato da un passaggio troppo brusco fra il vecchio e il nuovo regime. Poiché la rottura con il vecchio sistema è netta e le nuove regole vanno effettivamente a risolvere problemi che si sono stratificati in decenni, pensare che questo potesse accadere in un giorno è stato un peccato di ingenuità. Al tempo stesso bisogna dire che la responsabilità di quel -4,4% di spesa di investimenti pubblici in meno nel 2016 – quando si aspettava un incremento robusto, spinto anche dalla clausola di flessibilità concessa dalla Ue – non può essere attribuito in alcun modo al nuovo codice degli appalti. Questo perché gli effetti prodotti dalle regole del codice degli appalti sono di medio-lungo periodo: agiscono sulle gare che vengono bandite oggi ma diventeranno fisiologicamente spesa effettiva (cioè pagamento da parte della Pa e incasso da parte dell'impresa appaltatrice) soltanto dopo 12-18-24 mesi. Se un effetto può essere stato prodotto dal nuovo codice negli ultimi dodici mesi si vedrà - in termini di spesa - solo fra parecchi mesi.

Perché, allora, oggi è giusto intervenire a modificare pesantemente quel codice in 131 articoli su 220? Una prima risposta è ovvia. Se gli effetti sono di medio-lungo periodo, bisogna comunque intervenire per evitare che quegli effetti si producano fra alcuni mesi. Abbiamo bisogno di continuità nella politica degli investimenti, questo è il punto-chiave per accelerare la spesa in conto capitale della pubblica amministrazione. Dobbiamo creare regole stabili che siano capaci di produrre un'accelerazione di medio-lungo periodo. Inoltre, le nuove regole segnano un passaggio fondamentale ma bisogna dare il tempo alle stazioni appaltanti, alle imprese, ai professionisti di adeguarsi e apprezzare i benefici del nuovo sistema. Questione che Graziano Delrio ha capito benissimo: non serve un braccio di ferro con il settore, ma accompagnare il settore verso il nuovo complesso di regole. I principi-chiave della nuova disciplina restano fermi: imporre un sistema di qualificazione anche alle stazioni appaltanti per ridurle da 32mila (scuole escluse) a 6mila significa superare almeno in parte la frammentazione malata del sistema italiano dove si genera corruzione, disfunzioni, inefficienza, carenza progettuale; introdurre il dibattito pubblico nelle opere significa avviare quel processo di democratizzazione

delle infrastrutture che troppo a lungo è stato ritardato e che ha bisogno, al tempo stesso, di meccanismi decisionali efficaci e chiari; avviare un sistema di rating delle imprese, sia pure su base volontaria, significa premiare chi porta a termine i lavori e non chi presenta ricorsi temerari; affidare all'Anac di Raffaele Cantone una funzione di regolazione, promozione, tutoraggio, soft law del nuovo sistema significa sostenere gli operatori di questo mercato.

Se i capisaldi restano fermi, il bagno di flessibilità e di semplificazione introdotto ieri, un periodo transitorio che salvi parte dei vecchi progetti, un approccio più soft, tutto questo significa allargare il consenso del nuovo sistema, la sua operatività effettiva. Significa che le cose si vogliono fare e che gli stalli, le rigidità, i bracci di ferro non servono più a questo Paese. Questo Paese ha bisogno di correre. L'auspicio è che il segnale di ieri – come il colpo di pistola dello starter – rimetta in moto quello che si è fermato e aiuti tutti i soggetti di buona volontà a correre e crescere. Provarci era doveroso, in questo momento, anche per cancellare le ferite che paralizzano.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Il consiglio dei ministri approva il dlgs correttivo. Tra le modifiche il limite del 30% sui subappalti

Codice degli appalti, 130 correzioni

Subappalto con limite al 30% per tutte le lavorazioni e obbligo terna subappaltatori per appalti oltre soglia Ue. Deroghe all'obbligo di affidamento dei lavori sul progetto esecutivo con utilizzo limitato e motivato dell'appalto integrato. Divieto di subordinare il pagamento del progettista all'ottenimento del finanziamento dell'opera. Sono alcune delle novità contenute nel decreto correttivo del codice dei contratti pubblici (di cui risultano ritoccate 130 norme), approvato ieri dal consiglio dei ministri.

Mascolini a pag. 34

Il consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto correttivo del Codice

Comuni, lavori più semplici

Appalto integrato ok. Mini enti, meno paletti ai progettisti

DI ANDREA MASCOLINI

Appalto integrato per le opere con netta prevalenza di contenuti tecnologici o innovativi. Meno vincoli per i progettisti dei piccoli comuni. Subappalto con limite al 30% per tutte le lavorazioni e obbligo di prevedere una terna di subappaltatori per gli appalti oltre la soglia Ue. Qualificazione Soa delle imprese di costruzioni valutando gli ultimi dieci anni. Mantenuto l'obbligo per i concessionari autostradali di affidare in gara l'80% delle attività. Obbligo di stima degli affidamenti di ingegneria e architettura con il «decreto parametri», oggi facoltativo e divieto di subordinare il pagamento del progettista all'ottenimento del finanziamento dell'opera. Sono alcune delle numerose novità contenute nel decreto correttivo del codice dei contratti pubblici (di cui risultano «ritoccate» 130 norme), approvato ieri in via definitiva dal consiglio dei ministri. Un tema delicatissimo, sul quale molto si è discusso in sede parlamentare durante le audizioni del ministro delle infrastrutture **Graziano Delrio** e del presidente dell'Anac **Raffaele Cantone**, era quello del subappalto. Alla fine il governo ha scelto di lasciare la situazione così come è oggi non recependo le indicazioni fortemente liberalizzatrici dell'Unione europea e quindi lasciando il

limite del 30% su tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera e non (come era previsto nella versione approvata in via preliminare) sulla sola categoria prevalente. Rimane obbligatoria anche l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, ma soltanto per appalti di importo superiore alle soglie Ue (5,2 milioni di euro per lavori e 209.000 euro per servizi e forniture) e, sempre, per attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

Un altro tema delicato era quello della deroga all'affidamento dei lavori sulla base del progetto esecutivo. Il testo, dopo avere confermato il principio generale dell'obbligo di appaltare i lavori sulla base del progetto esecutivo, prevede alcune deroghe. La prima è quella che sblocca i progetti definitivi non affidati al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice (19 aprile 2016). Adesso le stazioni appaltanti, a condizioni che pubblichino il bando entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto correttivo, potranno affidare i lavori sulla base del progetto definitivo (chiedendo all'impresa il progetto esecutivo e la realizzazione dell'opera), in caso di netta prevalenza di contenuti tecnologici o innovativi dell'appalto. Nella determina a contrarre le amministrazioni dovranno però indicare «in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici e oggettivi che consentono il ricorso

all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione». Altra esclusione dall'obbligo di affidare lavori sulla base del progetto esecutivo viene introdotta per i casi di «locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo» e per i lavori di manutenzione sulla base del progetto definitivo (e poi di una progettazione semplificata quando sarà in vigore il decreto ministeriale sui livelli progettuali), con esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Non è invece passata, a causa del rilievo del Consiglio di stato, la possibilità di utilizzare l'appalto integrato per ragioni di urgenza. Per la qualificazione delle imprese si innalza a dieci anni l'arco temporale di riferimento per ottenere la qualificazione dalle Soa (la disciplina di dettaglio della qualificazione verrà prevista poi da un decreto ministeriale su proposta dell'Anac). Sulla disciplina del contraente generale il testo prevede una soglia minima di applicazione pari a 100 milioni di euro (anche se il comunicato stampa di palazzo Chigi parla di 150 milioni ndr) per il ricorso all'affidamento a contraente generale (oggi senza alcun limite), per evitare che il ricorso all'istituto per soglie mi-

nimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato. Il provvedimento interviene anche sul tema delle varianti integrando la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro limiti quantitativi minimi. Viene poi precisato che il dibattito pubblico sarà effettuato sui progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare.

Importante l'intervento sulla norma relativa al costo della manodopera di cui si prevede una specifica individuazione ai fini della determinazione della base d'asta e l'esclusione per i servizi aventi natura intellettuale. Per le regole in materia di collaudi è stato inserito l'obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo, i soggetti esterni saranno sempre scelti con procedura ad evidenza pubblica. Per la progettazione una importante novità riguarda l'obbligo di applicazione del cosiddetto «decreto parametri» ai fini del calcolo dell'importo a base di gara per gli affidamenti di

servizi di ingegneria e architettura; ad oggi le stazioni appaltanti lo potevano utilizzare se i parametri fossero ritenuti «adeguati», diversamente potevano stimare anche con riduzioni del 20/30%. Sempre sul fronte dei corrispettivi dei progettisti il decreto contiene due importanti novità: il divieto di subordinare il pagamento dei corrispettivi all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata e il divieto di prevedere forme di sponsorizzazioni e di rimborsi per affidamento di servizi di ingegneria e architettura (inserita un'esclusione per i beni culturali), una prassi spesso utilizzata per non pagare l'affidatario. Per le commissioni giudicatrici ammessa, fino a un milione di euro possibile la nomina di alcuni commissari interni alla stazione appaltante con esclusione del presidente della commissione di gara.

Soddisfazione per le modifiche apportate al correttivo appalti è stata espressa dal presidente dell'Ance **Antonio Decaro**. «La possibilità di servirsi dello strumento dell'appalto integrato per de-

terminate opere rappresenta una risorsa essenziale per noi amministratori, sempre affannati nel tentativo di ridurre i tempi di progettazione e soprattutto di realizzazione delle opere», ha spiegato Decaro. «Inoltre la correzione della norma che, obbligando i tecnici all'abilitazione agli albi per poter firmare progetti avrebbe paralizzato gli investimenti, garantisce soprattutto l'operatività ai piccoli comuni. Un altro aspetto importante del correttivo è la semplificazione dei livelli di progettazione per le manutenzioni ordinarie». Positivo anche il giudizio di Confartigianato. «Si tratta di modifiche positive che consentono agli artigiani e alle piccole imprese di cogliere le opportunità del mercato degli appalti pubblici», ha commentato il presidente **Giorgio Merletti**. In cima alla lista delle novità più gradite dagli artigiani c'è la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel territorio regionale di esecuzione dei lavori per una quota non inferiore al 50% del totale delle aziende partecipanti.

Le novità del correttivo del codice appalti

- Confermata la norma attuale sul limite del 30% applicabile a tutti i lavori (e non solo alla categoria prevalente, come era previsto nella bozza iniziale)
- Obbligo di indicare in offerta la terna dei subappaltatori per contratti sopra soglie Ue e se si temono infiltrazioni mafiose
- Reintrodotto l'appalto integrato per sbloccare progetti definitivi pre 19.4.2016 e per appalti altamente innovativi o tecnologici
- Obbligo di stimare i compensi a base di gara per servizi di ingegneria e architettura con il cosiddetto decreto parametri
- Contraente generale ammesso solo oltre i 150 milioni di euro
- Qualificazione delle imprese di costruzioni su 10 anni
- Manutenzione semplificata con un decreto del Mit e nel limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro
- Dibattito pubblico: sarà effettuato sui progetti di fattibilità tecnica economica
- Albo dei collaudatori per le amministrazioni
- Commissari di gara interni fino a un milione di euro con esclusione del presidente della commissione
- Confermato il divieto di in house per i concessionari autostradali
- Divieto di subordinare il pagamento della parcella del professionista all'ottenimento del finanziamento
- Divieto di utilizzo di sponsorizzazioni per le progettazioni e le direzioni lavori



Il decreto correttivo del Codice appalti sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Supplemento a cura di **FRANCESCO CERISANO**
fcerisano@class.it

Periti industriali

Dialogo serrato con la scuola e il mondo accademico

Periti industriali alla ricerca di "lauree professionalizzanti" per accedere nel mondo del lavoro. Su questo tema si è sviluppata la Giornata dell'orientamento tenutasi ieri alla Mediterranea e organizzata dal Collegio provinciale dei periti industriali e dei periti industriali laureati in collaborazione col dipartimento di Ingegneria e il Cnpi. Al centro del confronto con gli studenti degli istituti superiori la nuova disciplina che prevede il possesso di una laurea triennale per essere iscritti all'albo dei periti industriali. «Dal 2021 gli studenti degli istituti superiori dovranno per forza di cose adeguarsi alle normative europee e nazionali - afferma il presidente del Collegio provinciale Angelo Porgo - se vorranno rispondere alla forte richiesta di tecnici specializzati». Sul piano della formazione un ruolo strategico lo assume l'Università, come illustrato dal dirigente del Dipartimento di Ingegneria della Mediterranea Carlo Morabito: «Dobbiamo anche agevolare l'inserimento dei giovani nel contesto lavorativo con lauree professionalizzanti». I futuri tecnici andranno a specializzarsi in sette macroaree (dall'edilizia all'informatica e al design), anche grazie alla collaborazione con l'Ordine che sta investendo nel "progetto università". «Puntiamo a organizzare un percorso di orientamento con gli studenti delle superiori» ha spiegato il consulente Carlo Pilia. «Alle università chiediamo che di predisporre una formazione professionale più completa» ha aggiunto il consigliere nazionale Cnpi Antonio Perra. Sono intervenuti per l'Eppi Pasquale Votano e Rosario Morabito. ◀ (giu. tra.)



Protagonisti. Pilia, Perra, Morabito, Porgo, Votano durante l'incontro

CTU, calcolare il compenso sul prezzo di vendita è illegittimo?

di Alessandra Marra

Il Tribunale di Vicenza solleva la questione di costituzionalità sul calcolo delle parcelle legato al valore di vendita del bene

14/04/2017



14/04/2017 – La norma sul calcolo delle parcelle per i consulenti tecnici d'ufficio (CTU), introdotta dalla [Legge 132/2015](#), che lega il compenso dell'esperto al valore di vendita del bene pignorato e che vieta di liquidare ai professionisti acconti superiori al 50% del compenso calcolato sul valore di stima potrebbe essere dichiarata illegittima. Il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) ha, infatti, segnalato nella [circolare 45/2017](#) l'[Ordinanza 849/2016](#) del Tribunale di Vicenza che solleva la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 161 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, così come modificate dalla [Legge 132/2015](#).

Compensi CTU: la questione di illegittimità sollevata

La Corte Costituzionale dovrà quindi esprimersi circa la conformità alla Costituzione del 'Giuramento dell'esperto e dello stimatore' (art.161 delle disp. Cod. Civ) che afferma

che: “Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è **calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita**. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”. Secondo il giudice che ha sollevato la questione, “non si spiega per quale ragione la liquidazione del bene debba avvenire sulla scorta del valore di vendita finale, quando viene chiesto di effettuare la stima del valore di mercato”; anche perché appare irrazionale “**prende come valore di riferimento un’entità** (il valore di vendita) che **non pare pronosticabile a priori e dipende da fattori imponderabili** da parte dell’esperto”.

In più per il Tribunale, “**appare irragionevole** porre a carico dell’esperto l’alea degli eventi che possono incidere sul valore finale dell’aggiudicazione e che **non dipendono dalla sua condotta** o dalle sue capacità di previsione”. Infatti, viene specificato che l’obbligazione dell’esperto stimatore è “di mezzi e non di risultato”. Secondo il Giudice dopo le modifiche apportate nel 2015, la norma “appare in contrasto con l’art.41 e 117 Costituzione in quanto **pare limitare irragionevolmente la libertà di iniziativa economica**, e ciò sia nella parte in cui parametrizza il compenso al valore di vendita, sia nella parte in cui ne rinvia la liquidazione alla vendita del bene, consentendo prima di tale momento solamente la liquidazione di acconti, non superiori al 50%”. Viene denunciata anche la violazione dell’art.36 Cost., dato che rinvia la liquidazione al momento della vendita (consentendo prima di tale momento solamente la liquidazione all’esperto di acconti non superiori al 50%), **non rispetterebbe il diritto del lavoratore a ricevere una retribuzione adeguata** e proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto. In pratica la norma non assicurerebbe allo stimatore un ragionevole risultato economico. “Appare equivalente al **non compensare adeguatamente il professionista** per il lavoro svolto, il rinviare ‘sine die’ la liquidazione del compenso, in attesa di un evento futuro e incerto quale la vendita dell’immobile pignorato, che potrebbe avvenire dopo diversi anni o addirittura non avvenire mai”, sostiene il Giudice civile.

Adesso spetterà alla Corte Costituzionale esprimersi sulla questione, già oggetto di [critiche da parte della Rete delle Professioni Tecniche.](#)

© Riproduzione riservata

Split payment, nuova fattura

Le regole per i rapporti fra i professionisti, la Pa e le società quotate

Split payment anche per i **professionisti** nei rapporti con le Pa, ed enti controllati, e con le società quotate. Così prevede la **manovrina varata martedì scorso** dal governo. Più in dettaglio, per le «operazioni» verso la Pa (articolo 1, comma 2, della legge 196/2009), le società controllate «direttamente o indirettamente dallo Stato» (articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice civile), le controllate «direttamente dagli enti pubblici territoriali» (solo per il n. 1) e le «società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana», per le quali la fattura verrà emessa dal 1° luglio 2017 in poi, anche i «professionisti soggetti a ritenuta d'acconto» saranno interessati dal meccanismo di riscossione dell'Iva dello split payment (articolo 17-ter del Dpr 633/1972). Continueranno, quindi, a emettere fattura con l'Iva e riportare l'annotazione «scissione dei pagamenti». Inoltre, non riceveranno più il pagamento dell'imposta, che verrà versata all'Erario direttamente dalla Pa nel momento in cui si verificherà l'esigibilità. Non dovendola pagare, non la dovranno più riportare «a debito» nella liquidazione periodica Iva. I professionisti, quindi, riceveranno l'accredito del solo importo del corrispettivo pagato dalla Pa, al netto dell'Iva indicata in fattura.

Quindi, anche per i professionisti, come per le imprese che adottano lo split payment dal 1° gennaio 2015, l'esigibilità non sarà più differita, ma seguirà le regole ordinarie. L'articolo 3, comma 3, del Dm Economia 23 gennaio 2015, infatti, prevede che con l'entrata in vigore dello split payment non è più applicabile la regola della exigibilità differita prevista per le fatture emesse allo Stato e agli organi della Pa indicati nell'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del Dpr 633/1972. Lo split payment, infatti, sostituisce l'esigibilità differita.

Con questo regime, la Pubblica amministrazione deve pagare l'Iva all'Erario «entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile» e, per lo split payment, l'esigibilità per le prestazioni di servizi e per le cessioni di beni coincide con il «momento del pagamento dei corrispettivi». Le pubbliche amministrazioni, comunque, possono «optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura» (opzione poco conveniente).

Anche con il meccanismo della scissione dei pagamenti, per il professionista, il «momento di effettuazione dell'operazione», necessario per stabilire quando si deve emettere la fattura o l'aliquota Iva applicabile (in caso di variazioni della percentuale), è individuato in base alle regole ordinarie dell'articolo 6 del Dpr 633/1972. Quindi, per le prestazioni di servizi, l'operazione è effettuata al momento del pagamento. Se prima di questo evento, viene emessa la fattura, il momento di effettuazione dell'operazione si anticipa all'emissione del documento Iva. Quest'ultimo caso è tipico per i professionisti che lavorano con la Pa, i quali devono emettere la fattura elettronica prima del pagamento, per poter essere pagati.

Fino alle operazioni che verranno fatturate entro il 30 giugno 2017, il meccanismo di versamento dell'Iva all'Erario direttamente da parte della Pubblica amministrazione (cliente), non si applicherà «nei confronti dei professionisti soggetti a ritenuta d'acconto», nonostante la norma escluda letteralmente solo i «compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito» (circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E, paragrafo 8.7).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca De Stefani

Mazzata sui professionisti: costretti ad anticipare l'Iva

Con la scusa della lotta all'evasione, chi lavora con la pubblica amministrazione subirà lo «split payment»

IL CASO

di **Antonio Signorini**
Roma

La lotta all'evasione del governo consiste nel togliere ai professionisti un 40% delle fatture e quindi liquidità preziosissima, prendendo di mira rapporti dove è praticamente impossibile evadere. Poi, nel rendere sempre più difficile per le piccole imprese compensare le tasse da pagare con i crediti che vantano verso il fisco. Che l'intenzione della manovra e del Def fosse quella di fare cassa ovunque possibile era noto. I contorni del come stanno emergendo di ora in ora.

NEL PROSSIMO TRIENNIO

Unimpresa denuncia: l'impatto del Def sul Fisco varrà 80 miliardi

I professionisti si sono ad esempio accorti di essere stati

inclusi nel perimetro dei soggetti interessati allo Split payment, cioè del meccanismo che anticipa il pagamento dell'Iva per chi vende beni o servizi alla pubblica amministrazione (e da luglio anche alle società partecipate e a quelle quotate). Anche avvocati, commercialisti, geometri e ingegneri incasseranno solo il netto della fattura. L'Iva sarà trattenuta dal cliente e poi girata al fisco.

«In passato era stata ipotizzata l'inclusione dei professionisti in questo meccanismo che in parte è già in vigore, ma eravamo stati esclusi perché soggetti a ritenuta all'atto dell'incasso delle fatture», spiega Pasquale Saggese della Fondazione nazionale commercialisti. Le imposte sui redditi sono già escluse dal pagamento e versate dal committente. Di solito il 20%. Con lo split payment esteso ai liberi professionisti, un altro 22%, questa volta di Iva, viene trattenuto dai clienti. In tutto un doppio prelievo che vale più del 40% del valore di ogni fattura.

Per altro, difficile fare passare lo split payment applicato ai professionisti come una misura anti evasione, visto che interviene su un pagamento che è già conosciuto al fisco proprio perché soggetto a ritenuta Irpef.

Comunque, liquidità preziosa sottratta. «Incassiamo un importo ridotto in un quadro che è già di grande difficoltà. Negli ultimi anni il fatturato dei professionisti - spiega Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni - è calato da categoria a categoria dal 20 al 40 per cento. Con lo split payment verranno colpite soprattutto le professioni tecniche, ma anche gli avvocati e i commercialisti».

L'anticipo del pagamento Iva sarebbe una partita di giro. Un gioco finanziario che sottrae per qualche mese (i pagamenti Iva sono trimestrali o semestrali) della liquidità, se non fosse che alcuni professionisti compensano i crediti Iva con i debiti. Adesso pagheranno subito, anche se indirettamente, l'Iva dovuta e rimarranno

no con dei crediti che incasseranno con i tempi dello Stato. Che non sono mai brevi.

Che il governo voglia depotenziare al massimo le compensazioni è dimostrato anche da un'altra misura. La riduzione del limite al di sopra del quale i crediti di imposta vengono riconosciuti quasi automaticamente dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro. Meccanismo denunciato dalla Cna, la Confederazione degli artigiani che considera lo split payment una «idrovara fiscale».

L'effetto di queste norme sarà quello di fare crescere il debito fiscale dello Stato. Difficile capire secondo quale logica la Commissione europea, che ha condannato l'Italia per un eccesso di debiti commerciali, possa fare passare l'estensione dello split payment e farla passare come una misura per combattere l'evasione.

Sono aumenti di tasse mascherati. Il Centro studi di Unimpresa ha quantificato quanto vale nel complesso la stangata del Def. Sono quasi 80 miliardi di euro tra il 2017 e il 2020.

20%

Il calo del fatturato delle varie categorie a causa della crisi stimato da Confprofessioni

Le reazioni. Gli effetti del versamento diretto

Dalle professioni arriva l'allarme sulla liquidità

Lo **split payment** spaventa i professionisti. Questo meccanismo, che prevede la scissione tra valore della prestazione e l'Iva con il versamento della prima al fornitore e della seconda all'erario, è stato introdotto nel 2015 nei rapporti tra imprese private e **pubbliche amministrazioni**, per contrastare il fenomeno dell'evasione dell'Iva; ora la manovra correttiva allo studio prevede che venga esteso anche alle società pubbliche, alle società quotate e ai professionisti.

La presidente del Comitato unitario delle professioni Marina Calderone sottolinea come «L'estensione del versamento diretto dell'Iva ai professionisti può creare problemi di liquidità in quanto la mancata riscossione delle somme creerà uno squilibrio finanziario dovuto al pagamento diretto dell'Iva a debito ai propri fornitori che non sarà bilanciato dalla riscossione dell'Iva a credito dai propri clienti. La norma - prosegue Calderone - potrebbe essere equilibrata ove fosse rimasta inalterata la quota di compensazione, ma la riduzione del limite da 15 mila a 5mila euro delle somme a credito Iva oltre il quale è necessario porre il visto di conformità renderà difficoltosa la gestione del credito con problemi di liquidità e di potenziale ricorso al credito bancario».

Preoccupati per la novità contenuta nella manovra correttiva attualmente in discussione anche gli architetti, una professione che spesso si trova a lavorare per le pubbliche amministrazioni. «Questa norma è impropria e fuori luogo - afferma Massimo Crusi, tesoriere del Consiglio nazionale degli architetti - in un contesto economico che vede le professioni in difficoltà viene introdotta una norma che, di fatto, anticipa le tasse e assorbe circolante, e ciò viene fatto con benefici praticamente nulli per lo Stato ma con effetti pesanti per i professionisti». Crusi sottolinea come, tra ritenuta e mancato versamento dell'Iva, su una fattura di 10mila euro al professionista arrivano in tasca 5.800 euro, con un "taglio" superiore al 40%.

Anche i commercialisti evidenziano le criticità legate all'estensione dello split payment ai professionisti, che nel loro caso andrà sicuramente a colpire i revisori degli enti locali. «La sua prima applicazione - spiega Gilberto Gelosa, delegato alla fiscalità per il Consiglio nazionale dei commercialisti - è un costo secco per il professionista in termini di liquidità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Federica Micardi

Liti e cartelle, sanatorie cumulate

Possibile usare la nuova procedura per le somme non iscritte a ruolo

Il nuovo istituto della **definizione delle liti pendenti**, secondo l'attuale versione del decreto legge sulla **manovra correttiva**, è strettamente collegato alla **rottamazione dei ruoli**. Nel testo viene precisato che qualora gli importi rientrino in tutto o in parte anche nell'ambito di applicazione della rottamazione delle cartelle, il contribuente deve essersi comunque avvalso di quest'ultima definizione. Ne consegue, quindi, che non si tratta di un nuovo istituto alternativo al precedente, ma prodromico per la definizione della lite. Questa previsione, però, induce necessariamente ad alcune riflessioni di carattere pratico.

Gli atti rientranti

in entrambe le definizioni

Se il provvedimento impositivo impugnato dinanzi al giudice risultava, interamente o parzialmente, iscritto a ruolo entro il 31 dicembre 2016, poteva rientrare nella rottamazione. La parte eventualmente non iscritta a ruolo, però, rimaneva soggetta al giudizio. Ora, invece, con la nuova definizione, se il ricorso è stato depositato entro lo stesso termine ovvero per le impugnazioni dei gradi successivi, la pronuncia non è divenuta definitiva ed è possibile aderire alla definizione delle liti.

Con l'adesione combinata di rottamazione e definizione della lite, il contribuente può così beneficiare dell'abbattimento di sanzioni e interessi anche sulla parte pendente in giudizio, ma non iscritta a ruolo. Tuttavia, questo induce a ritenere necessaria una proroga del termine per aderire alla rottamazione. Solo così, infatti, il contribuente che in prima battuta aveva escluso il vecchio istituto per scarsa convenienza, potrebbe valutare la propria posizione alla luce delle due definizioni.

Gli atti rientranti solo

nella definizione delle liti

Tra le più evidenti disparità contenute nella rottamazione, c'era l'esclusione dei soggetti il cui atto impugnato non risultava iscritto a ruolo. È il caso di chi è risultato vittorioso in primo o in secondo grado e pertanto la pretesa, frazionata o meno, è stata annullata dall'Ufficio. In queste ipotesi, l'interessato non poteva beneficiare della rottamazione, con la conseguenza che un'eventuale soccombenza nel grado successivo, lo avrebbe penalizzato rispetto a chi aveva definito la propria posizione. Con il nuovo istituto, invece, a prescindere da quanto risulta iscritto a ruolo, il contribuente potrà definire la lite più o meno alle stesse condizioni.

Gli atti rientranti

solo nella rottamazione

Per le cartelle di pagamento, per le quali l'iscrizione a ruolo, è preliminare alla notifica, il ricorso potrebbe essere stato presentato oltre il 31 dicembre 2016. Ne consegue così che tali provvedimenti si possono definire solo con l'adesione alla rottamazione e non alle liti.

Il quadro complessivo

In ogni caso se da un lato la nuova norma pare aver risolto alcune disparità contenute nella rottamazione, dall'altro ne sono state create altre particolarmente rilevanti. È innanzitutto singolare che il riferimento della definizione sia l'atto emesso dall'amministrazione e non l'eventuale sentenza che ha rettificato (o annullato) tale atto.

Da segnalare poi che la norma consentirebbe un beneficio maggiore sugli interessi per chi può aderire solo alla definizione della lite. Dal testo, infatti, emerge che gli interessi per ritardata iscrizione sono dovuti nella misura calcolata fino al sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto impugnato. Nella rottamazione, invece, questi interessi sono dovuti per intero. Se per piccole somme iscritte a ruolo, questo potrebbe risultare quasi irrilevante, per ingenti importi, la differenza potrebbe riguardare anche diverse migliaia di euro.

Va da sé, che chi si trova nella condizione di dover aderire ad entrambi gli istituti, di fatto paga somme superiori senza un'evidente ragione.

Infine, rimane un'inspiegabile diversità di trattamento per gli atti sanzionatori: se risultavano iscritti a ruolo, con la rottamazione, non era dovuta alcuna somma; se, invece, occorrerà definirli attraverso il nuovo istituto, il contribuente dovrà versare il 40 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Iorio

I punti critici. Opportuno ridurre i costi per i contribuenti vittoriosi nel merito

La definizione dimentica le decisioni intermedie

Come era prevedibile, dopo la rottamazione delle cartelle di Equitalia è in arrivo la **rottamazione delle liti tributarie pendenti**, che sarà inserita nel decreto legge sulla manovra correttiva, in fase di definizione.

Queste misure hanno una **duplice funzione**, quella **deflattiva** delle procedure e del contenzioso, indispensabili per la riorganizzazione dell'accertamento e della riscossione, e dall'altra quella di **anticipare all'erario un gettito** che in teoria potrebbe essere maggiore, ma che diventa certo e immediatamente esigibile.

È significativo al riguardo che le disposizioni sulle liti pendenti non sono nel capo I del provvedimento che riguarda disposizioni in materia di entrate, ma nel secondo, che ha per oggetto «disposizioni in materia di giustizia tributaria», e quindi in teoria non sono meramente finalizzate all'incasso delle somme oggetto di contestazione.

Ma se si analizza il contenuto della norma, ci si accorge che anche queste disposizioni hanno l'obiettivo della riscossione, in quanto si riferiscono soltanto alle liti che hanno per oggetto "pretese" erariali, formalizzate in atti dell'agenzia delle Entrate.

Se si volesse veramente deflazionare il contenzioso bisognerebbe anche prevedere disposizioni per chiudere le numerosissime liti sui rifiuti di rimborso.

Affinché queste cause diano un gettito potenziale, ben si potrebbe stabilire che il contribuente può chiudere la lite rinunciando – oltre che agli interessi – a una determinata percentuale del petitum riconosciuto dal giudice. Logica vorrebbe, ad esempio, che il contribuente vittorioso potesse chiudere la lite accontentandosi del 50% di quanto oggetto della sentenza di primo grado e del 75% di quella in appello.

In questa sezione dell'emanando decreto legge, la seconda misura prevista riguarda l'aumento da 20mila a 50mila euro del procedimento per reclamo, con possibile **mediazione**.

Questa disposizione aveva bisogno non tanto di essere estesa, quanto di venire adeguata alle regole più elementari della mediazione, relative alla terzietà dell'organo che si occupa di agevolare la definizione della lite.

E prima ancora di arrivare alla auspicabile chiusura di un contenzioso pendente, è indispensabile occuparsi del contraddittorio preventivo o endoprocedimentale. La **Corte di cassazione** ha fatto passare alla storia delle anomalie del nostro ordinamento la sentenza a Sezioni Unite n. 24823 del 9 dicembre 2015, sulla asserita inesistenza nel diritto tributario italiano di un principio generale relativo al contraddittorio endoprocedimentale. Diritto del contribuente che esiste invece – in base alla costante giurisprudenza della **Corte di giustizia Ue** – nel caso di imposte armonizzate con le disposizioni europee. Come se un accertamento Iva non avesse lo stesso fondamento fattuale di un accertamento dei ricavi per le imposte dirette.

Ma – proprio in riferimento alla terzietà di chi interviene nel processo di accertamento – basta guardare nel sito della Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea: il soggetto inquisito per questo argomento ha diritto di comunicare preventivamente con un *hearing officer*, cioè con un responsabile dell'ascolto delle sue ragioni. Ma è scritto chiaramente nel sito internet che questo soggetto non ha nessun rapporto di dipendenza gerarchica con il direttore generale, che adatterà l'eventuale provvedimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raffaele Rizzardi

IL PROBLEMA Il tetto per l'obbligo di mediazione sale a quota 50mila euro ma resta l'affidamento a un soggetto che non è terzo

Studi di settore. Confermate le condizioni per l'ingresso nel regime

Professionisti ancora fuori dal «premiale»

Mario Cerofolini
Gian Paolo Ranocchi

■ Accesso al **regime premiale** per il 2017 (redditi 2016) ancora out per i professionisti. Dall'incontro di mercoledì tra Entrate e organizzazioni di categoria, oltre ad essere stati comunicati i dati relativi al 2015 (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), si sono gettate le basi in vista del provvedimento atteso nei prossimi giorni relativo alla disciplina d'accesso al regime premiale per l'annualità d'imposta 2016 per i contribuenti soggetti agli studi di settore.

Le previsioni per il 2016

Per il periodo d'imposta 2016, i criteri utilizzati per l'approdo ai benefici previsti, dovrebbero essere quelli già applicati per il 2015.

Dalle prime indiscrezioni emerse non si dovrebbero registrare, però, per il 2016, ulteriori «allargamenti» a nuovi soggetti rispetto all'annualità precedente; contrariamente agli altri anni, in cui il numero dei possibili beneficiari era destinato a salire, quest'anno la platea dovrebbe rimanere più o meno stabile.

Potranno così accedere, al solito, i **contribuenti congrui, coerenti e normali** (su tutti gli indica-

tori previsti) alle risultanze degli studi di settore, che applicheranno uno dei 155 modelli che con buona probabilità saranno designati quali possibili beneficiari del regime. Quest'anno, dunque, il numero di studi a premiale sarà addirittura inferiore rispetto al 2015 (erano 159) dovuto all'aggregazione di alcuni studi di settore (nel 2016 sono in tutto 193 anziché 204 dell'annualità precedente), tra quelli che prevedono:

- quattro delle seguenti tipologie di indicatori di coerenza economica: efficienza e produttività del fattore lavoro, efficienza e produttività del fattore capitale, efficienza di gestione delle scorte, redditività, struttura;
- tre delle tipologie tra quelle sopra riportate e che al tempo stesso

prevedono l'indicatore «indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti».

I professionisti

Nessun beneficio, quindi anche per quest'anno dovrebbe essere riservato alle categorie professionali che continueranno a rimane-

re a bocca asciutta per il sesto anno di fila. Per costoro non resta che attendere l'anno prossimo, nella speranza che il passaggio agli Isa (indicatori sintetici di affidabilità) possa garantire, nel rispetto dei requisiti che saranno previsti, un accesso possibile a tutte le categorie di lavoro (ivi compreso il comparto della professioni), in nome di quella compliance che dovrebbe ispirare la nuova metodologia di controllo destinata, nel prossimo futuro, a sostituire definitivamente gli studi di settore.

155

Gli studi ammessi per il 2016
Numero ridotto rispetto al 2015 a causa degli accorpamenti

L'anticipazione



I redditi emersi
Grazie all'applicazione del regime premiale per l'anno d'imposta 2015 sono emersi 4,8 miliardi di ricavi e oltre 2,3 miliardi di maggiori redditi dichiarati

